



*Il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un fondo per la promozione integrata (di seguito "fondo"), con la dotazione iniziale di 150 milioni di euro per il 2020, da ripartire per la realizzazione delle iniziative indicate alle lettere a), b), c) e d) dello stesso comma 1;

VISTO il comma 3 del citato articolo 72, in base al quale il fondo è ripartito tra le diverse finalità con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativa al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, supplemento ordinario n. 46, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTO l'art. 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernente il "Piano per la promozione straordinaria del made in Italy e l'attrazione degli investimenti";

VISTE le linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate il 20 dicembre 2019 dalla Cabina di regia per l'Italia internazionale, di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO l'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

CONSIDERATA l'importanza dell'export, della promozione del made in Italy e dell'internazionalizzazione come strumento di sostegno alle imprese, nonché la rilevanza strategica della promozione integrata del sistema Paese in tutte le sue componenti, non solo economica e commerciale, ma anche culturale, tecnologica e scientifica;



RITENUTO pertanto di dover procedere da subito alla ripartizione dell'intera disponibilità del fondo, al fine di dare una più efficace e immediata attuazione alle misure previste per contenere gli effetti negati sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19;

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto definisce la ripartizione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, tra le diverse finalità individuate alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma.

Art. 2

Ripartizione del fondo

1. Per l'esercizio 2020, lo stanziamento del fondo pari a 150 milioni di euro, è ripartito come segue:

Lettera	Descrizione	Fondi 2020
a	<i>Realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane</i>	50.000.000 €
b	<i>Potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane</i>	29.000.000 €
c	<i>Cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni</i>	1.000.000 €
d	<i>Concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205</i>	70.000.000 €



2. Ove non sia possibile fare ricorso alle modalità di utilizzo del fondo con le modalità di cui alla lettera c), la quota di 1 milione di euro potrà essere destinata ad iniziative di potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese di cui alla lettera b) realizzate direttamente dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. I cofinanziamenti a fondo perduto di cui alla lettera d) sono concessi per il tramite di Simest S.p.A., sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di assicurare un utilizzo integrato di tale strumento con i finanziamenti del Fondo di cui alla legge n. 394/1981. Le modalità di concessione dei cofinanziamenti e i criteri percentuali di ripartizione saranno oggetto di una delibera da parte del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. La ripartizione del fondo tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, coerentemente con le finalità sopra indicate, è dettagliata all'allegato 1.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 9 aprile 2020

Il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Il Ministro dell'Economia
e delle Finanze



Allegato 1 – Ripartizione del fondo per la promozione integrata, di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

A) Iniziative di cui alla lettera a), articolo 2 del decreto:

Missione	Programma	Azione	Capitolo	P.g.	E.f. 2020
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	2415 - Fondo da assegnare all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	nuova istituzione	50.000.000 €
TOTALE					50.000.000 €

B) Iniziative di cui alla lettera b), articolo 2 del decreto:

Missione	Programma	Azione	Capitolo	P.g.	E.f. 2020
L'Italia in Europa e nel mondo	Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero	Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	2471 - Spese per acquisto di beni e servizi	nuova istituzione	3.500.000 €
L'Italia in Europa e nel mondo	Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero	Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	2491 - Spese per la promozione, la diffusione della lingua e cultura italiana e l'insegnamento della lingua italiana a stranieri, ecc.	nuova istituzione	500.000 €
L'Italia in Europa e nel mondo	Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero	Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	2761 - Assegni agli istituti italiani di cultura all'estero	nuova istituzione	7.000.000 €
L'Italia in Europa e nel mondo	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	1613 - Dotazioni finanziarie per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari di prima categoria	nuova istituzione	18.000.000 €
TOTALE					29.000.000 €



C) Iniziative di cui alla lettera c), articolo 2 del decreto:

Missione	Programma	Azione	Capitolo	P.g.	E.f. 2020
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	2308 - Spese in Italia ed all'estero per iniziative relative all'internazionalizzazione del sistema Paese	nuova istituzione	1.000.000 €
TOTALE					1.000.000 €

D) Iniziative di cui alla lettera d), articolo 2 del decreto:

Missione	Programma	Azione	Capitolo	P.g.	E.f. 2020
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	Cap. da istituire - "Contributi a fondo perduto per l'internazionalizzazione delle PMI attraverso l'utilizzo del fondo di cui alla legge 394/81"	nuova istituzione	70.000.000 €
TOTALE					70.000.000 €



Relazione Illustrativa

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 104, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, entrato in vigore il 17 marzo 2020, prevede all’articolo 72 l’istituzione nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un fondo da ripartire per la promozione integrata, con la dotazione iniziale di 150 milioni di euro per il 2020, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese.

Le finalità del fondo sono individuate alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 del medesimo articolo, tra cui si segnalano la campagna straordinaria di comunicazione a sostegno dell’internazionalizzazione del sistema produttivo e le misure di potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese, anche avvalendosi della rete all’estero del MAECI e dell’Agenzia ICE per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti, nonché il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni. La lettera d) prevede la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore, fino al cinquanta per cento dell’ammontare dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo 394/1981 gestito dalla Simest S.p.A.

I fondi sono iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale su un apposito capitolo di bilancio, denominato “Fondo per la promozione integrata per iniziative straordinarie di internazionalizzazione del sistema Paese”, in via di istituzione nell’ambito della Missione 16 “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”, Programma 16.5 “Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy”, Azione 2 “Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale”.

Il presente decreto dà attuazione a quanto stabilito dal terzo comma dell’articolo 72, in base al quale si provvede alla ripartizione del fondo, tra le diverse finalità sopra indicate, mediante decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Con successivo provvedimento, il Ministero dell’economia e delle finanze provvederà alle occorrenti variazioni di bilancio a favore dei capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale specificati in apposito allegato.

Relazione tecnica

L’**articolo 1** individua l’oggetto del decreto ovvero la ripartizione del fondo per la promozione integrata tra le diverse finalità individuate dalla norma.

Con l’**articolo 2** viene definita la ripartizione della dotazione iniziale del fondo prevista per il 2020, pari a 150 milioni di euro, tra le iniziative indicate alle lettere a), b), c) e d), sulla base delle seguenti quote:

lettera a), campagna straordinaria di comunicazione di sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione del sistema produttivo: 50 milioni di euro;

lettera b), potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese: 29 milioni di euro;



lettera c), cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni: 1 milione di euro;

lettera d), cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo 394/1981: 70 milioni di euro.

Per la realizzazione delle finalità di cui alle lettere a), b) e c) il Ministero degli affari esteri opererà attraverso diversi strumenti, tra i quali si segnalano il piano ordinario dell'Agenzia ICE (capitolo 2415), le dotazioni delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero (capitolo 1613), i capitoli dell'azione "promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero" (tra cui il 2761, assegni agli istituti italiani di cultura all'estero), nonché i capitoli dell'azione "internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale", mediante i quali sono realizzate le iniziative di cooperazione integrata culturale, scientifica, tecnologica ed economico-commerciale di pertinenza del MAECI.

I capitoli di spesa per la realizzazione di ciascuna delle iniziative di cui alle lettere a), b) e c) sono individuati in apposito allegato al decreto (allegato 1):

A. Iniziative di cui alla lettera a), articolo 2 del decreto

Missione	Programma	Azione	Capitolo	P.g.	E.f. 2020
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	2415 - Fondo da assegnare all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	nuova istituzione	50.000.000 €
TOTALE					50.000.000 €

B. Iniziative di cui alla lettera b), articolo 2 del decreto

Missione	Programma	Azione	Capitolo	P.g.	E.f. 2020
L'Italia in Europa e nel mondo	Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero	Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	2471 - Spese per acquisto di beni e servizi	nuova istituzione	3.500.000 €
L'Italia in Europa e nel mondo	Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero	Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	2491 - Spese per la promozione, la diffusione della lingua e cultura italiana e l'insegnamento della lingua italiana a stranieri, ecc.	nuova istituzione	500.000 €
L'Italia in Europa e nel mondo	Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero	Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	2761 - Assegni agli istituti italiani di cultura all'estero	nuova istituzione	7.000.000 €
L'Italia in Europa e nel mondo	Presenza dello Stato all'estero	Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari	1613 - Dotazioni finanziarie per le rappresentanze diplomatiche ed	nuova istituzione	18.000.000 €



	tramite le strutture diplomatico-consolari	lari e attività istituzionali delle sedi all'estero	uffici consolari di prima categoria		
TOTALE					29.000.000 €

C. Iniziative di cui alla lettera c), articolo 2 del decreto

Missione	Programma	Azione	Capitolo	P.g.	E.f. 2020
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	2308 - Spese in Italia ed all'estero per iniziative relative all'internazionalizzazione del sistema Paese	nuova istituzione	1.000.000 €
TOTALE					1.000.000 €

Per quanto riguarda i cofinanziamenti a fondo perduto di cui alla lettera d), si precisa che saranno concessi sulla base di apposita convenzione per il tramite di Simest S.p.A., società che gestisce i finanziamenti a valere sul Fondo 394/1981. Si rinvia ad apposita delibera del Comitato agevolazioni per la definizione delle modalità e dei criteri percentuali di ripartizione tra le due modalità di finanziamento, nei limiti previsti dalla norma.

E' prevista, per tale finalità, l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del MAECI, come specificato nell'allegato 1:

D. Iniziative di cui alla lettera d), articolo 2 del decreto

Missione	Programma	Azione	Capitolo	P.g.	E.f. 2020
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	Cap. da istituire - "Contributi a fondo perduto per l'internazionalizzazione delle PMI attraverso l'utilizzo del fondo di cui alla legge 394/81"	nuova istituzione	70.000.000 €
TOTALE					70.000.000 €

Da ultimo, si precisa che lo **stanziamento di 150 milioni di euro previsto per il 2020** a favore del fondo per la promozione integrata è da intendersi come un **limite di spesa** e che, pertanto, dalla ripartizione di tale fondo **non possono derivare oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati**.

Le disposizioni finali di cui all'**articolo 3** rinviano a successivo provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze per le variazioni di bilancio necessarie al fine di ripartire il fondo tra i diversi capitoli dello stato di previsione del MAECI.

